

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE PER

L'OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

**Approvato con delibera consiliare n. 63 del 23/12/1998,
modificato con delibera consiliare n. 2 del 28/1/1999, esecutive a seguito di recepimento del
rilievo effettuato dal Co.re.co. di Verona, con decorrenza 12/2/99;
modificato con delibera consiliare n. 24 del 29/4/1999, integrata con delibera consiliare n. 49
del 29/6/99 con chiarimenti richiesti dal Co.re.co. di Verona, esecutive dal 16/8/99;
modificato con delibera consiliare n. 79 del 20/12/2000, esecutiva dal 22/1/2001;
modificato con delibera consiliare n. 85 del 22/12/2001, esecutiva dal 7/1/2002;
modificato con delibera consiliare n. 12 del 16/02/2005, esecutiva dal 1/3/2005.
modificato con delibera consiliare n. 41 del 20/09/2013, esecutiva dal 6/10/2013.**

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di suolo pubblico per traslochi effettuati da privati per proprio conto o da ditte per conto terzi, quando non superino la durata di 8 ore.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dei suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, fatto salvo i casi in cui necessita provvedere immediatamente.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione:

- per l'occupazione temporanea, almeno 5 giorni prima;
- per l'occupazione permanente, almeno 30 giorni prima.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale dei richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonchè la generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonchè la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione, rilasciato dal responsabile dell'area con posizione organizzativa, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

2. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune hanno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

4. La domanda di proroga può essere sostituita dal solo versamento del canone relativo agli ulteriori giorni di occupazione previo accordo con gli uffici competenti.

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni imprevedibili, urgenti e di pericolo per i quali è doveroso provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con

telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 10 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 11 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato "2" al presente Regolamento e sono aggiornate, periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

(Abrogato) 3. Le frazioni di tariffa sino a lire 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

(Abrogato) 4. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Art. 12 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 % per cento rispetto alla 1^a.

Art. 13 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

Art. 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente come segue:
 - a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di **€0,77** per utenza;
 - b) l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a **€516,46**. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno sul c/c postale intestato al Comune di Vigasio – Servizio Tesoreria indicando come causale “Versamento COSAP art. 63 D.Lgs. n. 446/97”.

Art. 15 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascun dei titolari dell'occupazione.

Art. 16 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 70%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%.
4. Per i passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti la tariffa è ridotta del 60%.
5. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell' 80%, oltre all'applicazione della riduzione del 50% per attività ricorrente. Le stesse superfici sono calcolate in ragione:
del 50% sino a 100 mq;
del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%, oltre 30 giorni è ridotta del 30%.

Art. 17 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;

- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) le occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante organizzate da comitati o associazioni non aventi scopo di lucro situate nell'ambito del territorio comunale e per le ONLUS;
- f) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o religiose.

Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quelle dei rilasci della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "COMUNE DI VIGASIO VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", **con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore (abrogato)**, ovvero in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a **€258,23**.

Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessione "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R. D. 14.4.1910, n. 639, oppure mediante procedura di cui al D.P.R. n. 43, 28/1/88.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato con il procedimento di cui al comma 1, è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.

Art. 21 - Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto dalla Polizia municipale), determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, nè superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede il funzionario responsabile o il concessionario.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando il diritto di regresso - sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

Art. 22 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999 e si ritiene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/4/94, con le relative tariffe applicabili e la

classificazione delle strade, modificata con delibera consiliare n. 54 del 30/6/94, e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 29/10/98 (con oggetto “Variazione delle tariffe della TOSAP temporanea”), in quanto in contrasto con la normativa vigente.

2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuando ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dal competente Ufficio Tributi o dal Concessionario.

3. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura prevista da questo regolamento.

COMUNE DI VIGASIO

ALLEGATO N° 1 alla delibera di C.C. N° 63 del 23/12/98

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1. VIALE	Capoluogo	DANTE ALIGHIERI
2. VIA	“	ALZERI
3. VIA	“	ASILO
4. VIALE	“	EDOARDO BASSINI
5. VIA	“	CESARE BATTISTI
6. VIA	Fraz. Isolalta	BICELLO
7. VIA	Capoluogo	CAMPAGNAMAGRA
8. VIA	“	CARBONARA
9. VIA	“	GIOSUE' CARDUCCI
10.VIA	“	CAV. DI VITTORIO VENETO
11.VIA	“	C. CAVOUR
12.VIA	“	CHIESA
13.VIA	Capoluogo	CIRINGHELLI
14.VIA	“	CRISTOFORO COLOMBO
15.VIA	Fraz. Forette	CUSTOZA
16.VIALE	Capoluogo	EUROPA
17.VIA	“	FORETTE
18.VIA	“	UGO FOSCOLO
19.CORSO	“	GIUSEPPE GARIBALDI
20.VIA	“	ISOLA DELLA SCALA
21.VIA	Fraz. Isolalta	ISOLALTA-AZZANO
22.VIA	“ “	ISOLALTA-FORETTE
23.VIALE	Capoluogo	JOHN F. KENNEDY
24.VIA	“	GIACOMO LEOPARDI
25.VIA	Fraz. Forette	MAGENTA
26.VIA	Capoluogo	I MAGGIO
27.VIA	”	GUGLIELMO MARCONI
28.VIA	“	GIUSEPPE MAZZINI
29.VIA	“	DON MINZONI
30.VIA	“	MOLINO
31.VIA	“	ITALO MONTEMEZZI
32.VIA	“	MORANDO
33.VIA	“	NOGAROLE ROCCA
34.VIA	“	F.LLI NOVELLI
35.VIA	“	IV NOVEMBRE
36.VIA	“	OLMO
37.VIA	“	SILVIO PELLICO
38.VIA	“	REMENOR
39.VIA	“	RISORGIMENTO
40.VIA	“	RISORTA

41.VIA	“	ROMA
42.VIA	“	GIACOMO ROSSINI
43.VIA	“	ROVERINO
44.VIA	“	S. BERNARDINO
45.VIA	“	S. GIUSEPPE
46.VIA	Fraz. Forette	S. MARTINO
47.VIA	“	SOLFERINO
48.VIA	Capoluogo	TITO SPERI
49.VIA	Fraz. Isolalta	SS PAPA GIOVANNI XXIII
50.PIAZZA	Capoluogo	SS PAPA A. LUCIANI
51.VIA	Fraz. Isolalta	TAMAGNINA
52.VIA	Capoluogo	TEZZE
53.VIA	Fraz. Forette	CELESTINO TOMELLERI
54.VIA	Capoluogo	TREVENZUOLO
55.VIA	“	GIUSEPPE VERDI
56.VIA	“	VERONA
57.VIA	“	AMERIGO VESPUCCI
58.VIA	Fraz. Isolalta dal n. 9 e 12	VILLAFRANCA
59.CORSO	Capoluogo	V. EMANUELE II
60.VIA	“	ZAMBONINA
61.VIA	Fraz. Forette	DELL'ARTIGIANATO
62.VIA	Capoluogo	DELL'AGRICOLTURA
63.VIA	“	DEL COMMERCIO
64.VIA	“	DELL'INDUSTRIA
65.VIA	“	BERSAGLIERE GEDEONE GUERRA
66.VIA	“	DIVISIONE ACQUI
67.VIA	“	GIOVANNI FALCONE
68.VIA	“	ALDO MORO
69.VIA	“	VINCENZO RIZZOTTI
70.VIA	“	ALBERTO DA GIUSSANO
71.VIA	Fraz. Isolalta	DEI RONCHI
72.VIA	Capoluogo	CORRADO PICCOLBONI
73.VIA	“	GEN.C.A.DALLA CHIESA
74.VIA	Forette	DON ANTONIO BETTERLE
75.VIA	“	DON GEDEONE MASSAGGIA

COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 2^A CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

TUTTI I TRATTI DELLE VIE GIA' ELENcate NELL'ALLEGATO "A" SITUATI OLTRE IL
CARTELLO INDICATIVO DEL PAESE.

INDICE

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE	2
ART. 3 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	3
ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	3
ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 6 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 7 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE	5
ART. 9 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	5
ART. 10 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6
ART. 11 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	6
ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	7
ART. 13 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	7
ART. 14 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	7
ART. 15 - SOGGETTO PASSIVO	8
ART. 16 - AGEVOLAZIONI.....	8
ART. 17 - ESENZIONI	8
ART. 18 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	9
ART. 19 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	9
ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA	10
ART. 21 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - SANZIONI	10
ART. 22 - RIMBORSI.....	10
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	10
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.	12
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.	14